

NOTA 20.05.2005

LA DISCIPLINA DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE VINCOLI NORMATIVI, OBBLIGHI ED OPPORTUNITA' NELLA FASE DI TRANSIZIONE ANALOGICO/DIGITALE

A maggio 2004, con l'approvazione della legge n. 112/2004, è stato affidato all'Autorità il compito di adottare, secondo principi e criteri direttivi espressamente individuati, un regolamento inteso tra l'altro a stabilire le procedure e i termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione in tecnica digitale ai soggetti già legittimamente operanti (articolo 24, comma 1, legge n. 112/04). Detto regolamento è stato emanato con delibera 149/05/CONS del 7 marzo 2005.

Prima di passare ad esaminare in dettaglio questo regolamento, che costituisce oggi il riferimento regolamentare essenziale per gli operatori del settore radiofonico nella prospettiva del passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale, è opportuno ricordare che nel nuovo contesto tecnologico digitale si realizza la divisione tra l'operatore di rete (titolare delle frequenze e gestore degli impianti) e il fornitore di contenuti. La nuova regolamentazione disciplina altresì la figura del fornitore di servizi di accesso condizionato (ossia il soggetto che fornisce agli utenti le chiavi numeriche per l'abilitazione alla fruizione di programmi criptati e gestisce la fatturazione dei relativi servizi). Tale divisione presuppone in capo ai due nuovi soggetti della filiera un diverso titolo abilitativo, che nel caso dell'operatore di rete è la licenza, mentre nel caso del fornitore di contenuti è l'autorizzazione (ovvero un titolo amministrativo più "leggero" sotto il profilo delle formalità e degli oneri connessi).

Fine della sperimentazione e avvio del DAB-T (marzo 2005)

Inteso a disciplinare la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB-T, il regolamento è entrato in vigore il 25 marzo 2005. Entro il 24 maggio 2005, ossia nei 60 giorni successivi alla sua entrata in vigore, è prevista l'emanazione del bando di gara del Ministero delle comunicazioni per la definizione dei termini per la presentazione delle domande di licenza per gli operatori di rete. Con il varo del regolamento, termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 66/2001 e dall'articolo 31 della delibera Agcom 435/01/CONS. A decorrere dalla sua entrata in vigore, i soggetti in possesso di abilitazioni alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale che intendono proseguire nella loro attività, sono tenuti a richiedere le licenze (per operatore di rete) o le autorizzazioni (per fornitore di contenuti) secondo quanto previsto dal regolamento, e conformarsi a tutte le disposizioni ivi contenute (cfr. al riguardo articolo 27 del regolamento).

In sintesi, le caratteristiche principali del regolamento Agcom sul DAB-T sono:

- la previsione di procedure volte al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema radiofonico analogico, secondo criteri di semplificazione;

- la disciplina per il rilascio di licenze ed autorizzazioni a soggetti nuovi entranti, in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nell'eventualità di risorse frequenziali risultanti in esubero;
- la definizione di norme tecniche di esercizio finalizzate al corretto e razionale utilizzo delle risorse radioelettriche;
- la definizione delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale, anche con riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la disciplina della fase di avvio con specifico riguardo alle disposizioni in materia di pluralismo e concorrenza, nonché di trasparenza e di parità di trattamento.

1. IL REGOLAMENTO DAB-T E I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI DIGITALI

1.1. Obblighi dei fornitori di contenuti radiofonici già operanti nel settore, destinatari dell'autorizzazione di legge alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica

I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica possono richiedere al Ministero, che la rilascia entro 30 giorni con il meccanismo del silenzio assenso (ossia che decorso tale termine l'autorizzazione si intende comunque rilasciata) l'autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, sia in ambito nazionale che locale, a condizione che:

1. permangano per tutta la durata dell'autorizzazione i requisiti previsti dalla legge per la prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
2. che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico diffuso su frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal fine l'emittente deve dichiarare la denominazione o il marchio identificativo del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
3. che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione

Qualora i vecchi operatori in tecnica analogica, autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai sensi della legge, intendessero irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione secondo le modalità previste per i soggetti nuovi entranti sul mercato.

1.2 Obblighi dei fornitori di contenuti radiofonici nuovi entranti nel mercato (ossia non già operanti nel settore della radiofonia in tecnica analogica)

- L'attività di fornitore di contenuti radiofonici è subordinata alla titolarità di una autorizzazione rilasciata, su richiesta, dal Ministero delle comunicazioni entro 60 giorni dalla domanda (prorogabili di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie). L'autorizzazione è rilasciata a soggetti di nazionalità italiana, ovvero appartenenti a paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), ovvero a paesi che praticino un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Gli amministratori delle società richiedenti non devono aver subito condanne irrevocabili a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo, ovvero essere sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione.
- Sono previste tre diverse tipologie di autorizzazioni: per fornitore di contenuti radiofonici (a carattere commerciale) in ambito nazionale, per fornitore di contenuti radiofonici (a carattere commerciale) in ambito locale; per fornitore di contenuti radiofonici a carattere comunitario, sia in ambito nazionale che locale.
- Il fornitore di contenuti in ambito nazionale deve essere costituito in forma di società di capitali o cooperativa, con non meno di quindici dipendenti, ed in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

- Il fornitore di contenuti in ambito locale deve essere costituito in forma di società di persone o di capitali o cooperativa, con non meno di due dipendenti, ed in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
- Il fornitore di contenuti a carattere comunitario deve essere costituito esclusivamente in forma di fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta, o società cooperativa priva di scopo di lucro.
- L'operatore radiofonico nuovo entrante deve fare una domanda per ciascun singolo programma radiofonico digitale diffuso. Il palinsesto giornaliero di ciascun programma non può essere inferiore a 18 ore, deve essere identificato da un unico marchio o denominazione, e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente. La domanda di autorizzazione deve contenere i dati del soggetto richiedente, l'indicazione dell'ambito nazionale o locale, i bacini di riferimento, la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal regolamento¹. Alla domanda consegue l'obbligo di comunicare al Ministero, entro 60 giorni, ogni mutamento intervenuto nei dati e nei documenti allegati. Restano fermi gli obblighi di comunicazione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione).

¹ Il fornitore di contenuti radiofonici è tenuto a corredare ciascuna domanda di autorizzazione con la seguente documentazione:

- a. dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
- b. certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta, società cooperativa priva di scopo di lucro;
- c. in caso di società, estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- d. documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale (salvo che si tratti di domanda per fornitore di contenuti a carattere comunitario);
- e. in caso di società di capitali, l'elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime, limitatamente ai soci che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;
- f. per gli operatori in ambito nazionale gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, ossia, a regime, il controllo di un numero di programmi non superiori ad 1/5 del totale dei programmi radiofonici irradiabili in base al Piano digitale;
- g. il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;
- h. le ricevute dei versamenti effettuati a titolo di contributo per spese istruttorie, pari ad euro 3.000 per il fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale; ad euro 300 per ciascun bacino provinciale, fino ad un massimo di euro 1000, per il fornitore di contenuti in ambito locale; ad euro 1500 per il fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale; ad euro 150 per ciascun bacino provinciale, fino ad un massimo di euro 500, per il fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito locale (articolo 5 del regolamento).

1.3. Disposizioni comuni a tutti i fornitori di contenuti

L'autorizzazione ha durata di 12 anni ed è rinnovabile ai sensi di legge. Essa si estingue alla scadenza ove non sia rinnovata, ovvero in caso di rinuncia o fallimento (o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa). Decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti in capo al soggetto titolare.

L'autorizzazione rilasciata ai soggetti nuovi entranti può essere sempre e comunque trasferita a terzi, previo assenso del Ministero, sentita l'Autorità. Nel caso dei soggetti già operanti nel settore radiofonico in tecnologia analogica, il trasferimento dell'autorizzazione può avvenire solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.

La revoca dell'autorizzazione può disposta dal Ministero, con provvedimento motivato, da adottare entro 45 giorni dalla contestazione, in caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni del regolamento DAB-T, nonché in caso di grave violazione delle disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore in relazione alla diffusione o riproduzione abusiva di opere dell'ingegno (o di recidiva nella medesima violazione).

Contributi soggetti ad adeguamento annuale dovuti dai soggetti nuovi entranti (**sono esclusi i vecchi operatori in tecnologia analogica**) per spese di istruttoria (l'Agcom determina con successivo provvedimento la misura dei contributi dovuti per controlli e verifiche):

- euro 3.000 per il fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale;
- euro 300 per ciascun bacino provinciale, fino ad un massimo di euro 1000, per il fornitore di contenuti in ambito locale;
- euro 1500 per il fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale;
- euro 150 per bacino provinciale, fino a massimo di euro 500, per il fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito locale.

Obblighi connessi alla titolarità dell'autorizzazione a fornitore di contenuti radiofonici:

- compilazione mensile del registro dei programmi in base al modello predisposto dall'Agcom;
- tenuta per almeno 90 giorni delle registrazioni integrali dei programmi con data e ora di programmazione;
- responsabilità dei contenuti editoriali e disciplina del diritto di rettifica in capo al titolare dell'autorizzazione (equiparato all'editore) ed al direttore del giornale radio (equiparato al direttore responsabile);
- rispetto della disciplina vigente in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e radiovendite, in ragione dell'ambito dell'attività (nazionale o locale) e della tipologia dell'emittente (commerciale o comunitaria).

L'Agcom determina con successivo provvedimento i criteri che garantiscano, in presenza di risorse frequenziali insufficienti, l'accesso in condizioni di parità di trattamento ai fornitori di contenuti indipendenti, ossia non riconducibili agli operatori di rete, in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo a livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle minoranze linguistiche. Nel medesimo provvedimento l'Autorità stabilisce le norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati (ossia il tetto delle risorse frequenziali destinate a trasportare programmi non in chiaro).

Non si può essere contemporaneamente, anche attraverso soggetti controllati, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale

I marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere sempre distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale.

Uno stesso fornitore di contenuti in ambito locale, anche attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, può irradiare il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti.

I fornitori di contenuti in ambito nazionale devono diffondere il medesimo programma radiofonico ed i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, senza alcuna differenziazione per singolo bacino locale. Ove fornisca anche servizi di accesso condizionato, esso deve tenere separata contabilità delle due distinte attività oggetto di autorizzazione.

2. IL REGOLAMENTO E GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI IN TECNICA DIGITALE

Il regolamento distingue due categorie di soggetti: gli operatori di rete già operanti quali emittenti radiofoniche in tecnologia analogica, in quanto tali destinatarie di un provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività, e gli operatori di rete nuovi entranti. La licenza di operatore di rete è rilasciata dal Ministero prioritariamente ai vecchi soggetti, e solo in caso di risorse frequenziali in esubero ai soggetti richiedenti nuovi entranti. La normativa incoraggia e privilegia la costituzione dei vecchi operatori in consorzi o società consortili (ad esempio li privilegia in caso di eventuale ricorso a selezione comparativa). A tal fine, possono costituire consorzi o società consortili, a condizione che siano interamente partecipati da essi stessi, anche le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e le società cooperative prive di scopo di lucro esercenti emittenti a carattere comunitario.

2.1 Tipologia della licenza. Ambito nazionale e locale.

Le licenze sono rilasciate per l'esercizio dell'attività di operatore di rete radiofonico in ambito nazionale e locale. Esse hanno durata ventennale, sono rinnovabili e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero. I vecchi operatori in tecnologia analogica possono cedere la licenza solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare il provvedimento. La licenza si estingue alla scadenza ove non sia rinnovata, ovvero in caso di rinuncia, o fallimento, o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa. Decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti in capo al soggetto titolare.

- **la licenza di operatore di rete radiofonico in ambito nazionale** (con obbligo di copertura di almeno un terzo dei capoluoghi di regione entro tre anni dal rilascio della licenza) può essere richiesta da soggetti costituiti in società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al dieci per cento dell'investimento da effettuare;
- **la licenza di operatore di rete radiofonico in ambito locale** (con obbligo di copertura di almeno il 30% della popolazione del bacino locale entro tre anni dal rilascio della licenza) può essere richiesta da soggetti costituiti in forma di società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al cinque per cento dell'investimento da effettuare.

2.2. Modalità di presentazione della domanda di licenza e relativi contributi

La licenza è rilasciata dal Ministero, a **domanda**². Tali domande dovranno essere presentate dai vecchi operatori autorizzati alla prosecuzione dell'attività, nei termini previsti da un bando che il Ministero deve

² **Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 del regolamento DAB-T recante le modalità di presentazione delle domande di operatore di rete e la relativa documentazione da allegare:**

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
 - a. i dati relativi al soggetto richiedente;
 - b. l'indicazione dell'ambito nazionale o locale;
 - c. il bacino di piano richiesto;
 - d. l'eventuale uso di sistemi di codifica;
 - e. l'impegno ad installare gli impianti in conformità, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
 - f. il progetto di rete comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile entro tre anni (tale progetto deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dal Ministero nel bando, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione);
 - g. il piano di massima economico-finanziario per i primi tre anni di esercizio dell'attività;
 - h. l'eventuale richiesta di collegamenti di comunicazione elettronica;
 - i. le tipologie di programmi e servizi che si intende distribuire nel blocco di programmi;
 - j. la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme previste dall'articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o per la licenza in ambito locale, con capitale sociale non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o in ambito locale;
 - b. certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
 - c. elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;
 - d. per le società consortili e per i consorzi, copia autentica dello statuto ed elenco dei soci alla data di presentazione della domanda;
 - e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
 - f. dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
 - g. per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, attestazione che il richiedente, o ciascuno dei soci del consorzio o della società consortile, sia in regola con il versamento dei canoni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione e documentazione comprovante il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile.
3. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di cui al comma 1, i

approvare entro il 24 maggio 2005 e che contiene anche i parametri di valutazione delle eventuali procedure di selezione comparativa (**vedi appresso**). In ogni caso tale termine non potrà essere inferiore a 120 giorni, il che vuol dire che per presentare la domanda di operatore di rete da parte dei vecchi operatori in tecnologia analogica ci sarà tempo almeno fino al 20 settembre. Per i nuovi operatori, la possibilità di ottenere la licenza è subordinata all'eventuale esistenza di risorse frequenziali in esubero. Al momento della presentazione della domanda devono essere versati i contributi previsti a titolo di partecipazione spese di istruttoria e per i costi amministrativi della gestione del titolo amministrativo. Il contributo è fissato in euro 6.000 (seimila euro) per una rete in ambito nazionale ed in euro 600 per una rete in ambito locale (in questo caso il contributo è ridotto, per ogni bacino provinciale oltre il primo, del 50%, fino ad un contributo massimo di euro 2.000). **I contributi per l'uso delle risorse scarse sono dovuti a partire dall'anno 2008 e verranno determinati dall'Autorità con successivo provvedimento.** Resta ferma, ad ogni modo, in quanto applicabile, ancorché non espressamente richiamata, la disciplina delle comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione già prevista in capo ai soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione.

2.3. Modalità di esame delle domande e di rilascio delle licenze da parte del Ministero

La procedura di rilascio delle licenze dipende dall'esistenza o meno di risorse sufficienti per tutti i richiedenti:

- **in caso di risorse frequenziali sufficienti** a soddisfare tutte le domande, il rilascio delle licenze avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse;
- **in caso di risorse insufficienti** per specifici bacini di piano è previsto che il Ministero promuova l'accordo tra i richiedenti, per la **condivisione** delle medesime risorse frequenziali, anche alla luce delle modalità di condivisione stabilite dall'Autorità con il regolamento previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 112/04 (non ancora emanato). In assenza di accordo entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, il Ministero adotta una **procedura di selezione comparativa** tramite notifica ai soggetti interessati dell'avvio della procedura. In tal caso l'assegnazione della licenza avviene in esito ad una verifica che si realizza nei modi previsti dall'articolo 14 del regolamento e che tiene conto della qualità del progetto di rete e del piano di massima economico-finanziario; della potenzialità economica del soggetto richiedente; della tipologia dei programmi e servizi che si intendono irradiare; dell'esperienza maturata nel settore radiofonico. La costituzione del richiedente in consorzio o società consortile costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento della licenza. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila due separate graduatorie delle domande pervenute, una per l'ambito nazionale e una per l'ambito locale, e provvede al rilascio delle licenze ai soggetti utilmente qualificati;
- **nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali risultino in esubero** rispetto alle richieste pervenute in esito al bando rivolto ai vecchi operatori, il Ministero pubblica in Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito Internet un avviso relativo alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini, invitando i soggetti nuovi entranti, in possesso dei requisiti previsti, a presentare domanda per il rilascio delle licenze di operatore di rete nei predetti

richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati dal Ministero nel bando di cui all'art.13, comma 3

bacini. Le domande sono valutate dal Ministero. Ove ci siano risorse sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti aventi diritto, il Ministero rilascia le licenze. In caso contrario, si procede anche in questo caso a **procedura di selezione comparativa** secondo le modalità standard già indicate. La procedura la pubblicizzazione ed assegnazione delle risorse frequenziali in esubero è ripetuta almeno ogni due anni per le frequenze non assegnate e per quelle rese disponibili a seguito di rinunce, revocche o riduzioni di assegnazione.

2.4. Assegnazione delle frequenze

A seguito del rilascio della licenza, il Ministero assegna, con provvedimento separato, le radiofrequenze necessarie al funzionamento dell'impianto o della rete. L'assegnazione è effettuata in conformità al piano nazionale digitale, in relazione ai bacini i per cui è stata avanzata domanda di operatore di rete. Le frequenze assegnate sono prioritariamente quelle della banda UHF-L previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Le frequenze della banda VHF-III, su base di non interferenza con le utilizzazioni televisive analogiche dei soggetti legittimamente operanti, sono assegnate a complemento ed integrazione della copertura in banda UHF-L, nei limiti delle previsioni dei piani nazionali.

2.5. Obblighi di trasparenza e non discriminazione

L'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti:

- adotta un sistema di contabilità separata, per ciascun titolo abilitativi;
- garantire parità di trattamento agli altri fornitori di contenuti;
- non effettua discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete;
- utilizza in maniera corretta le informazioni degli altri fornitori di contenuti di cui dispone

Roma, 20 maggio 2005